



quattro mesi

Perche' ciò si consegua regolarmente al principio della locazione, sarà verbaliizzato, con l'intervento del procuratore locale, dell'amministrazione locante, lo stesso consigliere d'istruzione della parrocchia.

I locatari signori Colletti pagheranno, per come si obblighino, ai gabelotti inservienti la rata di estaglio corrispondente ai mesi otto sul prezzo di quello affitto e per quella parte di ferme che componessano essa parrocchia nella scaduta segnata nel relativo atto.

A fine di gabella poi i locatari saranno riintorsati dello estaglio della parrocchia lucchese gabelotto delle ferme e per tutto essi pagheranno. L'intero estaglio uno a tutto agosto milleseicento quattordici.

Articolo II

I fittuarini solidali in uno dei magazzini di detto ex-feudo gabelotto potranno tenere i generi che vi si trovano riposta si per tutto il mese di Maggio dell'an-

no successivo a quello in cui venga a operare l'affitto, e puramente debbo tollerare che gli attuali gabelotti siano fatti magazzino uno a tutto Maggio milleseicentoquattro. Bene in vero che i locatari dovranno lasciare ai nuovi fittuarini del detto ex-feudo gabelotto fino dal giorno in cui inserviranno a fare Maggiore, uno dei detti magazzini, con i soliti, per conservarci le semine e altre parti servibili per nuovo raccolto.

Articolo III

Procedo di fatto, che one i locatari signori faranno di ferme locate, i sub-affittuari, oppo al restare soggetti alle azioni e piccaglie sui frutti e tutt'altri parti che la legge accorda ai locatari, e impenderanno obbligate per il solo fatto dell'acquisto del sub-affitto, a pagare, nello stesso anno, l'affidazione solidale dei gabelotti, lo estaglio del sub-affitto ai gabelotti in conto del dare dei fittuarini; sicché i sub-gabelotti non potranno in nessun modo tirarsi dall'art. 1574 Pavia Picile.